

# ***Comune di Pederobba***

*(Provincia di Treviso)*



## ***Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili TASI***

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 11 del 09/04/2014**

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag.	3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i> .....	»	3
Art. 3 - <i>Soggetti passivi</i> .....	»	3
Art. 4 - <i>Base imponibile</i> .....	»	3
<b>TITOLO II – ALIQUOTE E ESENZIONI</b>		
Art. 5 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	»	4
Art. 6 - <i>Servizi indivisibili</i> .....	»	4
Art. 7 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> .....	»	4
Art. 8 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i> .....	»	4
<b>TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE</b>		
Art. 9 - <i>Versamenti</i> .....	»	5
Art. 10 - <i>Dichiarazioni</i> .....	»	5
Art. 11 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	»	6
<b>TITOLO IV - ACCERTAMENTO</b>		
Art. 12 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	»	6
Art. 13 - <i>Rimborsi</i> .....	»	6
Art. 14 - <i>Sanzioni</i> .....	»	6
Art. 15 - <i>Interessi</i> .....	»	7
<b>TITOLO V - CONTENZIOSO</b>		
Art. 16 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	»	7
Art. 17 - <i>Contenzioso</i> .....	»	7
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 18 - <i>Rinvio</i> .....	»	7
Art. 19 - <i>Entrata in vigore</i> .....	»	7
<b>ALLEGATO A</b>		
<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i> .....	»	8

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 6 co. 2 del presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### ***Presupposto dell'imposta***

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 3**

#### ***Soggetti passivi***

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 30 %, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Art. 4**

#### ***Base imponibile***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

## TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

### Art. 5

#### *Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

### Art. 6

#### *Servizi indivisibili*

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, nell'allegato A), vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 5 del presente regolamento.

### Art. 7

#### *Abitazione principale e relative pertinenze*

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

### Art. 8

#### *Riduzioni ed esenzioni*

1. A coloro che, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, possiedono o detengono a titolo principale un'abitazione e sue pertinenze, si applica una riduzione del 50% della TASI su tali immobili qualora siano in possesso di attestazione ISEE di valore pari o inferiore ad €. 4.500,00.

Per usufruire della riduzione del 50% della TASI gli interessati dovranno presentare al comune apposita dichiarazione con allegata attestazione ISEE di valore pari o inferiore ad € 4.500,00 in corso di validità alla data di scadenza della prima rata del tributo (16 giugno).

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile posseduto o detenuto.

2. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

### **TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE**

#### **Art. 9**

##### ***Versamenti***

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

3. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno.

4. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 5,00.

6. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 10**

##### ***Dichiarazioni***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **Art. 11**

### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO**

## **Art. 12**

### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad €. 10,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **Art. 13**

### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 14**

### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 15**

##### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **TITOLO V - CONTENZIOSO**

#### **Art. 16**

##### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 12, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 17**

##### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18**

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

#### **Art. 19**

##### ***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Individuazione dei servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**Servizi indivisibili  
Previsioni di spesa bilancio 2014**

	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica a servizi connessi	130.000,00
Servizi generali di amministrazione	314.180,72
Viabilità e servizi connessi	212.979,76
Istruzione pubblica	201.590,46
Cultura e servizi connessi	19.600,00
Servizi cimiteriali	28.139,30
Pubblica sicurezza e protezione civile	12.000,00
Servizi socio assistenziali	186.648,58
<b>TOTALE</b>	<b>1.105.138,82</b>
Gettito stimato TASI	510.000,00
Grado di copertura dei costi	0,46%



## **Illuminazione pubblica e servizi connessi**

**Capitoli di bilancio : 11620 - 11630**

<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	
altri beni di consumo	
Spese per servizi:	
Energia elettrica	120.000,00
manutenzione e prestazioni di servizi calore e telefoni	10.000,00
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>

### **Servizi generali di amministrazione**

Capitoli di bilancio : 10360 - 10370 - 10380 - 10390 - 10420 - 10490 - 10500 -  
10530 - 10580 - 10790 - 10800 - 10820 - 10830 - 10850 - 10870 - 10910 - 10920  
- 10930 - 10960

<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
<b>Personale</b>	
<b>Beni di consumo:</b>	
<b>Carburante</b>	
<b>altri beni di consumo</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Spese per servizi:</b>	
<b>Energia elettrica</b>	<b>20.000,00</b>
<b>manutenzione e prestazioni di servizi</b>	<b>112.500,00</b>
<b>calore e telefonia</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Spese per godimento di terzi</b>	
<b>Trasferimenti</b>	
<b>Interessi passivi</b>	<b>32.480,72</b>
<b>Ammortamenti</b>	
<b>Imposte e tasse e irap</b>	<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>314.180,72</b>

### **Viabilità e servizi connessi**

Capitoli di bilancio : 11520 - 11540 - -11550 - 11560 - 11570 - 11580 - 11590

<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	
altri beni di consumo	12.500,00
Spese per servizi:	
Energia elettrica	
manutenzione e prestazioni di servizi	14.000,00
calore e telefoni	
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	186.479,76
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>212.979,76</b>

<b>Istruzione pubblica</b>	
Capitoli di bilancio : 11100 - 11110 - 11120 - 11130 - 11140 - 11170 - 11180 - 11190 - 11230 - 11240 - 11250 - 11260	
<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	
altri beni di consumo	1.000,00
Spese per servizi:	
Energia elettrica	21.000,00
manutenzione e prestazioni di servizi	8.000,00
calore e telefonia	63.000,00
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	15.000,00
Interessi passivi	93.590,46
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>201.590,46</b>

<b>Cultura e servizi connessi</b>	
Capitoli di bilancio : 11320 - 11330 - 11340 - 11350 - 11360 - 11370 - 11380 - 11390 - 11395 - 11400	
<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	
altri beni di consumo	7.500,00
Spese per servizi:	
Energia elettrica	
manutenzione e prestazioni di servizi	9.000,00
calore e telefonia	1.000,00
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	2.100,00
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>19.600,00</b>

<b>Servizi cimiteriali</b>	
Capitoli di bilancio : 12340 - 12350 - 12360 - 12370 - 12380 - 12390 - 12400 - 12430	
<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	
altri beni di consumo	500,00
Spese per servizi:	
Energia elettrica	1.000,00
manutenzione e prestazioni di servizi calore e telefonia	25.000,00
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	1.639,30
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>28.139,30</b>

## **Pubblica sicurezza e protezione civile**

Capitoli di bilancio : 11020 - 11030 - 11040 - 11050 - 11060 - 11070 - 11080 -  
11950

<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	3.000,00
altri beni di consumo	500,00
Spese per servizi:	
Energia elettrica	
manutenzione e prestazioni di servizi calore e telefoni	8.500,00
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>12.000,00</b>

<b>Servizi socio assistenziali</b>	
Capitoli di bilancio : 12310 - 12320 - 12080 - 12090 -12330	
<b>Tipologia di spesa per intervento</b>	<b>Importo</b>
Personale	
Beni di consumo:	
Carburante	7.500,00
altri beni di consumo	
Spese per servizi:	
Energia elettrica	
manutenzione e prestazioni di servizi	3.000,00
calore e telefonia	
Spese per godimento di terzi	
Trasferimenti	174.500,00
Interesse passivi	1.648,58
Ammortamenti	
Imposte e tasse e irap	
<b>TOTALE</b>	<b>186.648,58</b>